

# COMUNE DI CASELLA

## PROVINCIA DI GENOVA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del Registro seduta del 12.04.2007

OGGETTO: Modifica ed integrazione Regolamento Generale delle Entrate.

L'anno duemilasette addì dodici del mese di aprile alle ore 21.00, in Sessione ordinaria di prima convocazione, nella Sede Comunale, in osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale nella seguente composizione:

BAFFETTI Marco Angelo	PRESIDENTE	P
SORDINI Mara		P
SOBRERO Maria Paola		P
BAGNASCO Daniela		P
CARANCI Filippo Pinuccio		P
GUDERZO Ivan Daniele		P
MAZZARELLO Aldo		P
LORENZI Isidoro		P
MANGRONI Paolo		P
LAZZARI Valeria		P
TORRE Paola		P
BORIS Roberta		P
BANCHERO Gian Paolo		P
TEDESCO Vincenzo		A
ROBERTAZZO Leonardo		P
SETTI Sergio		A
CAMBONI Michele		A

Totale presenti 14

Totale assenti 3

Assume la Presidenza il Sindaco Presidente Dott. Marco A. BAFFETTI ;  
Assiste il Segretario Generale Dott. Carlo SELVINI;

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al n. 5 dell'ordine del giorno.

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Carlo Selvini

Su proposta del Settore Finanziario, Ufficio Tributi;

Udita la relazione dell'Assessore Lorenzi;

Visto il testo della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e le disposizioni previste in essa relativamente alla gestione delle entrate ed in particolare dei tributi di competenza dei Comuni;

Ritenuto di apportare alcune modifiche al vigente Regolamento Generale delle Entrate, già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 15 settembre 1998, esecutiva;

Dato atto che il presente provvedimento inerisce l'inserimento di alcuni articoli, l'integrazione di altri esistenti e, conseguentemente l'apporto di modifiche alla numerazione dell'articolato;

Esaminati i seguenti articoli:

#### Nuovo Art.10

##### Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'art. 13 decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego.

#### Nuovo Art. 11

##### Limiti di esenzione versamenti

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 10,00 .
2. Il limite di esenzione di cui al comma precedente non comprende le sanzioni e gli interessi gravanti sul tributo.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 10,00.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

## Nuovo Art. 14

### Misura degli interessi

1. La misura degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi è determinata nella misura del tasso di interesse legale aumentato di un punto percentuale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. In caso di rimborso gli interessi spettano dal giorno dell'eseguito versamento.

In considerazione di queste aggiunte si modifica la numerazione degli articoli esistenti in questo modo:

Art. 10 diventa art. 12

Art. 11 diventa art. 13

Art. 12 diventa art. 15 ed inoltre si elimina secondo comma

## VECCHIO ART. 12

### **Forme di riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure consentite dalla normativa correlata a quanto regolamentato nel presente articolato per le singole entrate.
2. Le cifre al di sotto delle quali non si opera attività di riscossione coattiva sono indicate nell'apposito regolamento comunale sul limite d'esenzione tributaria.

## NUOVO ART. 15

### **Forme di riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure consentite dalla normativa correlata a quanto regolamentato nel presente articolato per le singole entrate.

Infine

Art. 13 diventa art. 16

Art. 14 diventa art. 17

Art. 15 diventa art. 18

Ritenuto di approvare le modifiche ed integrazioni sopraccitate;

Viste le disposizioni di legge vigenti;

Visto il T.U.O.EE.LL./2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i competenti pareri favorevoli espressi nelle forme di legge;

Con voto unanime

## **DELIBERA**

Per le motivazioni descritte in premessa

Di apportare al Regolamento Generale delle Entrate le seguenti modifiche ed integrazioni:

### Nuovo Art.10

#### Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'art. 13 decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego.

### Nuovo Art. 11

#### Limiti di esenzione versamenti

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 10,00 .
2. Il limite di esenzione di cui al comma precedente non comprende le sanzioni e gli interessi gravanti sul tributo.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 10,00.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

## Nuovo Art. 14

### Misura degli interessi

1. La misura degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi è determinata nella misura del tasso di interesse legale aumentato di un punto percentuale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. In caso di rimborso gli interessi spettano dal giorno dell'eseguito versamento.

In considerazione di queste aggiunte si modifica la numerazione degli articoli esistenti in questo modo:

Art. 10 diventa art. 12

Art. 11 diventa art. 13

Art. 12 diventa art. 15 ed inoltre si elimina secondo comma

## VECCHIO ART. 12

### **Forme di riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure consentite dalla normativa correlata a quanto regolamentato nel presente articolato per le singole entrate.
2. Le cifre al di sotto delle quali non si opera attività di riscossione coattiva sono indicate nell'apposito regolamento comunale sul limite d'esenzione tributaria.

## NUOVO ART. 15

### **Forme di riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure consentite dalla normativa correlata a quanto regolamentato nel presente articolato per le singole entrate.

Infine

Art. 13 diventa art. 16

Art. 14 diventa art. 17

Art. 15 diventa art. 18

Visto con parere favorevole

Il Responsabile del Settore finanziario  
f.to Roberto BALLARINO

Il verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to Dr: Marco Baffetti

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr. Carlo Selvini

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 17.04.2007

Il Segretario Generale  
F.to Dr. Carlo Selvini

VISTO DI CONFORMITA'  
(art. 97, comma 2, del T.U.O.EE.LL./2000)

Il presente atto è conforme alle Leggi, Statuto e Regolamenti comunali.

Casella, lì 17.04.2007

Visto: IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Carlo SELVINI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo  
li, 17.04.2007

Il Segretario Generale  
Dott. Carlo SELVINI